SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1959

(26ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni » (15) (*D'iniziativa del senatore Menghi*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 382, 384, 385, 386, 387
CONTI, *relatore* 382
GIACOMETTI 383, 384
JANNACCONE 384
PARATORE 383
PARRI 385
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 382, 383, 385, 386, 387
RUGGERI 383
TRABUCCHI 382, 383, 384, 386

« Retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L. » (80) (*D'iniziativa dei senatori Capalozza e Ruggeri*) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE 387, 392
CONTI, *relatore* 387, 390
GALLOTTI BALBONI 380
JANNACCONE 389
OLIVA 388
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 389, 391, 392
PARRI 392
RUGGERI 388, 389, 391
TRABUCCHI 389, 392
VARALDO 390

« Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (231) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 392, 393, 394
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 393, 394
RUGGERI 394
TRABUCCHI 393
VALMARANA, *relatore* 392, 393

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Conti, Luisa Gallotti Balboni, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosco e Mott so-

no sostituiti, rispettivamente, dai senatori Varaldo e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni » (15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore.* Il disegno di legge in esame, presentato dal senatore Menghi, tende:

a modificare l'articolo 44 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nel senso di concedere l'esenzione dall'imposta di bollo agli atti riguardanti le associazioni agrarie di mutua assicurazione e le federazioni di mutue agrarie, semprechè i detti enti, per disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, non possano assumere rischi: le associazioni mutue per una somma superiore a cinquecento milioni di lire e le federazioni di mutue per una somma superiore ad un miliardo di lire, per ciascun ramo assicurativo (attualmente per tali enti il limite è previsto in dieci milioni di lire per ciascun ramo assicurativo);

ad abrogare l'articolo 7 della tariffa allegato *A* al decreto-legge sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281, che stabilisce la tassa del 2 per cento per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per le assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie;

ad estendere, a tutto il territorio nazionale, il beneficio della esenzione dal pagamento delle tasse sulle assicurazioni, alle operazioni delle associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame, in atto accordato alla Sardegna.

In proposito, è da rilevare che le direttive di politica economico-finanziaria costantemente perseguite dal Governo e dalle Assemblee legislative sono intese a restringere e non ad allargare, il vasto campo delle agevolazioni fiscali, sia per non privare il bilancio dello Stato dei suoi normali introiti, sia per consentire una più equa ripartizione del carico tributario nazionale.

Inoltre è da considerare che la cennata proposta, ove venisse assecondata, costituirebbe un precedente che non mancherebbe di essere invocato in estensione da altri organismi che perseguono scopi analoghi.

In dipendenza delle suesposte ragioni il disegno di legge in esame non dovrebbe, a mio parere, essere accolto.

TRABUCCHI. Vorrei sapere dal relatore quale è la norma di legge attualmente in vigore, perchè non l'ho presente.

CONTI, *relatore.* L'articolo 44 della tabella allegato B stabilisce il limite della somma esente da imposta in dieci milioni; ora, viceversa, si propongono due limiti diversi: quando si tratta soltanto delle mutue, fino a 500 milioni; quando si tratta di federazioni, fino a un miliardo.

TRABUCCHI. La mia domanda tendeva appunto a chiarire questo particolare onde esprimere la mia meraviglia che per operazioni dell'entità di un miliardo si abbia paura di spendere poche migliaia di lire di tassa di bollo.

Mi pare che quando si parla di somme superiori a 500 milioni o superiori a un miliardo non si dovrebbe fare questione per la tassa di bollo. Io credo inoltre che bisognerebbe considerare questo problema dal punto di vista generale, per tutte le assicurazioni che coprono i rischi e corrispondono a una norma di utilità economica.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'articolo 44 della tabella allegato B

al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, assoggetta a speciali imposte le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame.

P A R A T O R E . Qual'è la riduzione di entrata che si avrebbe con questa legge?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* C'è indubbiamente una riduzione di entrate, ma non ne ho presente l'entità.

P A R A T O R E . E allora, Presidente, torno a porre ancora una volta la mia pregiudiziale: questo disegno di legge dovrebbe essere discusso in sede referente, non in sede deliberante in quanto comporta una diminuzione di entrate.

G I A C O M E T T I . Mi stupisco della ostilità del relatore contro il disegno di legge di cui ci occupiamo, ostilità che mi sembra di veder riflessa anche negli altri suoi colleghi di maggioranza.

Ho appreso che in questi giorni si è costituito tra i colleghi della Democrazia cristiana un comitato di amici della Cooperazione e della Mutualità, particolarmente per la difesa dell'azione della Confederazione italiana cooperativa, della quale, però, nessuno dei colleghi qui presenti fa parte.

Non è qui il caso di ripetere le benemerenze della Cooperazione e della Mutualità; basti ricordare che per le sue opere ha saputo conquistare il riconoscimento di « funzione sociale » da parte dei Costituenti. Per tradurre in atto tale « riconoscimento » che costituisce un'altissima benemerenza, sia il potere legislativo che l'esecutivo devono esercitare una costante azione di assistenza.

Le organizzazioni di cooperazione e di assistenza costituiscono la risultante dell'unione e della solidarietà delle classi meno abbienti che trovano in dette organizzazioni uno strumento di lotta per il miglioramento delle condizioni della loro grama esistenza.

Si è usato, in un non lontano passato, attribuire il monopolio di simili forme di solidarietà umana ai partiti di sinistra. Ora anche altri partiti hanno le proprie organizzazioni, tanto è vero che il presentatore del disegno di legge in discussione è il senatore Menghi, Presidente della Confederazione che ho già citato.

Confido che i colleghi vorranno appoggiare la sua richiesta.

R U G G E R I . Vorrei rilevare che le osservazioni fatte su questo disegno di legge dal relatore non sono sufficienti. In fondo, dice il relatore, se c'è un orientamento generale da parte del Ministero delle finanze per respingere ogni facilitazione, e questa è una facilitazione, respingiamo anche questa.

Mi sembra che anche qui c'è una giustificazione. Si tratterà di dire che i cinquecento milioni, il miliardo, rappresentano una somma rilevante anche per la Federazione; però non si può certamente sostenere che i valori del bestiame siano notevolmente aumentati.

Questo non si può sostenere; è evidentemente un aggiornamento dal 1953 considerando valori, probabilmente, di anni precedenti perchè noi facciamo le cose sempre con grande ritardo. Si è inteso dare una facilitazione per le mutue riguardo alle assicurazioni del bestiame; ma mi sembra che sia nenecessario, oggi, allineare i valori per lo meno, soltanto dal punto di vista del valore puro e semplice. Ma è successo qualcosa di più, e il presentatore lo dice: c'è stato un incremento anche nella quantità della produzione della carne e del bestiame. Siamo uno dei paesi che consuma meno carne di tutti i popoli cosiddetti civili e credo che sia nella politica economica e generale del Governo fare in modo di aumentare il consumo del bestiame.

Ora se tale è l'orientamento, a me pare che la legge abbia una sua giustificazione e non si possa respingere così semplicemente, soltanto perchè c'è un orientamento generale di Governo di non concedere facilitazioni fiscali.

Per questa ragione noi siamo favorevoli al suo accoglimento, anche se si tratta di esaminare se i valori proposti siano troppo elevati.

T R A B U C C H I . La norma di cui all'articolo 44 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 25 giu-

gno 1953, n. 492, era stata evidentemente introdotta per agevolare le associazioni mutue e le federazioni che non potevano assumere il rischio dell'assicurazione per una somma superiore ai dieci milioni di lire.

Oggi che noi veniamo a stabilire che delle imprese, che possono assicurare fino a un miliardo, abbiano bisogno di adoperare carta semplice anzichè carta bollata semplicemente perchè si chiamano federazioni o mutue cooperative, e mettiamo in condizioni, domani, le Banche popolari, ad esempio, di avere le stesse pretese. Ora noi abbiamo sempre escluso questo criterio perche abbiamo riconosciuto che vantaggi particolari debbono essere dati solo a quelle cooperative che hanno veramente bisogno, per la loro struttura, ed anche per la limitatezza dei loro compiti.

Non assumo una posizione del tutto negativa; ma vorrei esaminare, nel campo generale delle imposte di surrogazione, quella che riguarda la tassa speciale di cui all'articolo 2.

Sull'articolo 1 non ci dovrebbe essere neanche discussione. Vi sono aziende che fanno operazioni per un miliardo: centomila lire di carta bollata in un anno rappresentano una cifra irrisoria, anche perchè sappiamo che si tratta di aziende che possono pagare la tassa di bollo.

J A N N A C C O N E . Quello che è contestabile, di questo disegno di legge, è che si tratta di uno dei tanti disegni di legge con i quali si modifica lo stato delle spese e delle entrate come è stato stabilito dai bilanci di previsione; quindi si aumenta quel cumulo di esenzioni tributarie invece di diminuirlo. Perciò è un disegno di legge che una Commissione di finanze e tesoro dovrebbe respingere *a priori* proprio per le funzioni che la Commissione stessa è chiamata ad esplicare.

Con questo io non voglio disconoscere che la cooperazione sia non solo cosa utile e profittevole anche alla collettività e da proteggere nei limiti del possibile; ma tutta questa materia dovrebbe essere raggruppata e presentata dai ministri del tesoro e delle finanze in modo da essere trattata organicamente. Non si può in ogni momento presentare un disegno di legge che determina un'esenzione a favore di qualche gruppo con sperequazioni in danno di altri gruppi.

G I A C O M E T T I . La lotta che l'attività cooperativistica ha dovuto sostenere rimonta a vari decenni; solo il ciclone fascista potè interrompere lo sviluppo di tale attività e distruggerne le conquiste.

Si è parlato delle ripercussioni che le esenzioni fiscali richieste potrebbero arrecare al bilancio dello Stato, ma in altre occasioni ho potuto dimostrare che l'incidenza era minima.

Varie volte si è proposta al Governo, che l'aveva anche accettata, la creazione di un fondo di assistenza al movimento cooperativo e mutualistico che avrebbe sostituito il beneficio delle esenzioni (l'onorevole Andreotti fece a suo tempo precise promesse in proposito); ma nessun provvedimento è mai stato preso.

T R A B U C C H I . Voglio chiarire che l'articolo 2 non riguarda soltanto le cooperative, riguarda tutte le imprese.

La tariffa della surrogazione per le assicurazioni è così stabilita: assicurazioni marittime 2 per cento; trasporti fiumi e laghi 20 per cento; disgrazie accidentali e vita 2 per cento; responsabilità civile 9 per cento; danni mortalità bestiame 2 per cento: e questo verrebbe abolito; rottura vetri 9 per cento; incendi 18 per cento.

L'articolo 3 estende il beneficio concesso alla Sardegna a tutta l'Italia. Questo sarebbe anche giusto. Per l'articolo 5 della tabella allegato C al decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, le operazioni delle assicurazioni delle mutue sul bestiame in Sardegna sono esenti da tassa di assicurazione. Ora tale esenzione si vorrebbe estendere a tutta Italia.

P R E S I D E N T E . Si parla del diminuito valore della moneta, e di questo certamente si deve tenere conto; però moltiplicare per cinquanta i valori del 1953 mi pare troppo.

In secondo luogo io sono un po' perplesso perchè chi fa l'assicurazione è la mutua ed io non so se vi siano delle federazioni le quali, come tali, facciano contratti di assicurazione.

Le mutue, quando hanno fatto il contratto cooperativo, si assicurano; allora abbiamo due contratti: quello che fa la mutua e quello che fa la federazione; ma la federazione riassicura le mutue, quindi abbiamo due assicurazioni: l'assicurazione della mutua e la riassicurazione, che è il rapporto interno fra la federazione e la mutua.

C'è da rammaricarsi che non sia stato predisposto un disegno di legge organico sul terreno delle cooperative in modo che comprenda tutta la loro efficienza e il loro sviluppo. Se avessimo un affidamento positivo, concreto che tale provvedimento sarà presentato al più presto, allora forse si potrebbe soprassedere alla discussione di questo disegno di legge; ma se ciò non dovesse verificarsi, allora cominciamo a fare quel poco che possiamo.

P A R R I . Voglia permettermi di riprendere, onorevole Presidente, l'obiezione del senatore Paratore, dalla quale mi pare non si possa prescindere nel senso cioè di stabilire se questo provvedimento debba venire esaminato in sede deliberante o in sede referente. Per poter prendere questa decisione si vuol conoscere la portata finanziaria, cioè quale riduzione di entrate apporta alle casse dello Stato, in modo da avere un elemento di giudizio per stabilire qual'è la sede nella quale si deve deliberare.

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'osservazione fatta dal senatore Parri, il quale fa richiamo a quanto esposto dal senatore Paratore, sia un'osserazione di fondo; anzi aggiungo che alla Commissione che si sta adunando per l'interpretazione dell'articolo 81 si è fatto precisamente il quesito se, quando l'articolo 81 parla di copertura di spesa, si debba anche intendere che deve provvedere alla copertura anche nel caso di riduzione di entrate; e la Commissione ha ritenuto che la riduzione di entrate deve essere esaminata con lo stesso criterio con cui si esamina un aumento di spesa.

Quindi, data questa osservazione, io ritengo che non sarebbe forse inopportuno che il Governo comunicasse alla Commissione quali sarebbero le conseguenze finanziarie relative all'abolizione di questa tassa in riferimento all'apporto che attualmente essa dà.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'onorevole relatore ed il senatore Trabucchi hanno informato già la Commissione sui precedenti legislativi, e quindi su questo punto credo che sia superfluo spendere ulteriori parole. Mi riferisco anzitutto alla questione pregiudiziale, che non è la prima volta che il senatore Paratore propone a questa Commissione. Penso che nel caso specifico le osservazioni che il Governo si ripromette di fare in questo momento sono di natura tale da poter superare anche la mancanza di elementi concreti sulla diminuzione del gettito che l'eventuale approvazione di questo disegno di legge importerebbe per lo Erario.

Le ragioni per le quali il Governo si oppone al disegno di legge in esame sono di carattere generale, ed una di tali ragioni è stata testè illustrata dal senatore Jannaccone. Con questo stillicidio di proposte di iniziativa parlamentare, avanzate oggi da un settore, domani da un altro, indipendentemente dalla entità delle agevolazioni, si porta effettivamente uno smantellamento quasi inavvertito del bilancio dello Stato.

Questa è una delle ragioni di carattere generale per cui il Governo si oppone al disegno di legge, il quale non trova poi giustificazione economica; infatti si comprendono benissimo le disposizioni di legge le quali per gravi ragioni provocano uno sgravio fiscale, ma quando queste ragioni economiche non ci sono, il principio generale di non smantellare lo Stato con piccole leggi resta fermo. È proprio questo il caso in cui volendo intenzionalmente il proponente favorire le piccole cooperative, finisce invece di favorire le grosse cooperative, come sarebbero le federazioni e le mutue, ed oltre a ciò finisce per estendere anche un beneficio indiscriminato su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal concetto della cooperazione.

Manca a questa legge la giustificazione di principio cui accennava il senatore Giacometti; ossia questa legge stessa snatura il principio di agevolazione, in quanto non va a beneficio delle piccole cooperative. La legge

precedente in materia di sgravi di tributi sulle cooperative, per le assicurazioni in genere, risale solo alla legge del 1953 la quale crea una certa armonia dosando la fiscalità a seconda dei rami produttivi cui il tributo si riferisce. Con la legge in esame, invece, verrebbe intaccata questa armonia senza una ragione di necessità, ragione che manca completamente per le federazioni le quali non farebbero nemmeno un'operazione di assicurazione diretta, ma semplicemente di riassicurazione di quella fatta dalle mutue. Si verrebbe poi a creare uno squilibrio verso altri settori, che il Governo ritiene di non poter ammettere, nello stesso interesse della economia nazionale.

Il senatore Giacometti ha accennato ad un impegno del ministro Andreotti circa la costituzione di un fondo il quale dovrebbe sostituire con dei contributi questi benefici fiscali per le cooperative. Io non ricordo l'impegno dell'onorevole Andreotti: indubbiamente se lo dice il senatore Giacometti, penso che i suoi ricordi siano abbastanza precisi. Mi sembra tuttavia che l'onorevole Andreotti abbia semplicemente detto che sarebbe molto meglio che lo Stato si addossasse la spesa di un determinato contributo, da iscrivere a bilancio, piuttosto che dare simili agevolazioni a sinistra e a destra.

In questo momento ignoro se tale studio sia stato fatto, ma poichè studiare non fa mai male, se per avventura non fosse stato ancora iniziato, io stesso mi impegno a metterlo in cantiere.

Il senatore Ruggeri ha detto che la situazione del 1953 non soltanto in rapporto al prezzo del bestiame, ma anche in rapporto alla quantità del bestiame, che è indubbiamente aumentata in questi anni, farebbe ritenere che la cifra di 10 milioni per ogni anno assicurativo di cui alla legge del 1953, sia insufficiente. Si è anche accennato alla svalutazione della moneta: penso che dal 1953 ad oggi non possiamo tenere in considerazione una svalutazione, poichè in tal caso ogni disposizione di legge dovrebbe venire modificata: e pertanto l'osservazione mi sembra infondata.

L'aumento del bestiame — e non aumento del prezzo, poichè dal 1953 ad oggi si sono registrati degli alti e bassi e, due anni fa, ad esempio, il prezzo è diminuito paurosamente, al di sotto di quello del 1953 — non mi preoccupa. Mi sembra, invece, che la cifra di 10 milioni fissata nel 1953 e riguardante piccole cooperative, sia più che sufficiente e che quindi possa considerarsi già aggiornata per se stessa senza necessità di aumentarla addirittura di cinque volte.

Il Governo, più che per queste ragioni di carattere particolare, per le ragioni di carattere generale già accennate, esprime parere contrario al disegno di legge testè illustrato.

P R E S I D E N T E . Accogliendo il parere ed il consiglio della Commissione il Rappresentante del Governo potrebbe presentarci qualche dato concreto e positivo per la tutela organica delle cooperative, di modo che la Commissione potesse orientarsi sull'entità degli sgravi fiscali? Si potrebbe, eventualmente, rinviare brevemente l'esame del disegno di legge.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si può anche fare un rapido conteggio. La osservazione del senatore Parri di conoscere l'entità delle conseguenze nei confronti dell'Erario, è logica. Ma non è sufficiente che si constati l'ammontare del danno per l'Erario per rendere superato e quindi considerare da respingere il provvedimento. Qualunque sia l'entità della perdita per l'Erario, anche se fosse minima, il Governo esprimerebbe parere contrario, in primo luogo per quell'azione di smantellamento inavvertito e inavvertibile, cui ha accennato il senatore Jannaccone; in secondo luogo per la contrazione che ne deriverebbe agli introiti dell'Erario. Mi sembra che la proposta di rinvio non abbia pertanto una ragione pratica per essere accettata: comunque io mi rimetto alle decisioni della Commissione. Raccoglierò ugualmente i dati richiesti, anche se il provvedimento in esame sarà, per le ragioni esposte, respinto.

T R A B U C C H I . Gli accertamenti si potrebbero fare solo sull'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Desidererei sapere a quanto ammontano le assicurazioni dirette fatte dalle mutue e a quanto quelle fatte dalle federazioni: non riassicurazioni, ma assicurazioni dirette, perchè la legge parla di assicurazioni dirette fatte o dalle mutue o dalle federazioni. Questo è un dato che si potrebbe avere, rinviando magari il seguito della discussione ad altra seduta.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Certamente si potrà avere, ma penso che il rinvio sarà piuttosto lungo, in quanto bisognerà fare una approfondita e lenta indagine presso le cooperative e le federazioni.

P R E S I D E N T E . Prego a nome della Commissione il Rappresentante del Governo di voler fare in modo che l'indagine si prolunghi il meno possibile, così da poter soddisfare al più presto la richiesta della 5ª Commissione.

Se nessun altro domanda di parlare, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Capalozza e Ruggeri: « Retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L. » (80)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Capalozza e Ruggeri: « Retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L. ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

I beni immobili, al rustico dei Comuni di Cartoceto (mappa 18, superficie ettari 0,0264) e di Saltara (mappa 1, superficie ettari 1,26,34) e all'urbano del comune di Saltara (foglio 1 mappa Saltara, Villa San Martino, nn. 263, 264, 265, di piani tre e vani trentasei) di spettanza del Convitto nazionale Nolfi di Fano, giusta l'assegnazione vincolata disposta con decreto del Regio Commissario per le Marche Lorenzo Valerio, nato in Ancona il 20 dicembre 1860 (inserito nel Giornale ufficiale Corriere delle Marche e nella Raccolta generale degli Atti del Regio commissario generale straordinario), venduti per lire trentamila dal comune di Fano, con rogito del Segretario comunale Capriotti 24 febbraio 1942, vengono restituiti in proprietà allo stesso Comune, ai fini della originaria destinazione di cui al detto decreto commissariale.

C O N T I , *relatore.* L'immobile in oggetto è stato venduto dal Comune di Fano all'ex G.I.L. con atto 24 febbraio 1942, n. 5905 di repertorio, a rogito Giuseppe Capriotti, segretario capo del Comune. Il prezzo di lire 30.000 corrisposto per l'acquisto era stato stabilito dall'ufficio del Genio civile di Pesaro, con perizia del 16 maggio 1940. L'immobile non è stato dal Comune « semidonato » alla ex G.I.L., ma venne « venduto » secondo la valutazione dell'epoca. Non venne posto alcun vincolo sulla utilizzazione del bene, nè risultano dagli atti ufficiali eventuali vincoli a suo tempo posti, e oramai prescritti, dal Commissario per le Marche. L'unico vincolo esistente è quello posto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, che dichiarava l'immobile di notevole interesse pubblico e perciò lo assoggettava al vincolo da detta legge stabilito per la protezione delle bellezze naturali. Le pratiche in corso per il restauro dei danni di guerra sono state sospese, essendosi stabilite trattative per alienare la Villa San Martino in Saltara, all'Amministrazione comunale di Fano, mediante trattativa privata, al prezzo di lire 3.900.000 lire, rinunciando alla vendita, come d'uso, a mezzo licitazione privata. Su tale alienazione si sono espressi favorevolmente tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 12 maggio 1959, n. 9733-10287, quanto il Ministero del tesoro, con nota 29 aprile 1959, n. 11358-115492. La cessione « gratuita » al Comune, mediante legge, risulterebbe pertanto in aperto contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, in relazione alla disposizione dell'articolo 830 del Codice civile, ed è da presumere che non

mancherebbe di essere efficacemente impugnata innanzi alla Corte costituzionale. Inoltre, verrebbe a sottrarsi una entità patrimoniale a un ente pubblico quale il Commissariato della Gioventù Italiana, il quale, senza contributo diretto, prevede l'assistenza sociale — fisica, morale e intellettuale — della gioventù bisognosa, avvalendosi unicamente dei propri proventi patrimoniali. Dalla buona disposizione del Commissariato, secondata dagli organi tutori, il Comune di Fano può quindi trarre agevolmente partito per venire legittimamente in proprietà della Villa San Martino di Saltara, già adibita a colonia diurna, prima che subisse i danni di guerra.

Pertanto, per le ragioni esposte in linea di fatto e per quelle in linea di diritto attinenti all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 830 del Codice civile, il relatore esprime parere contrario alla approvazione del disegno di legge in esame.

R U G G E R I . A me sembra che non sia affatto logico respingere il provvedimento in in discussione — che è stato proposto dal senatore Capalozza, il quale è di Fano, e che io mi sono limitato a controfirmare — per il solo fatto che vi è in corso una trattativa; ciò perchè si tratta di una trattativa che dura oramai da 10 anni e che finirà per durarne altri 20, dato che non vi è alcuna intenzione di portarla a conclusione da parte del Ministero del tesoro. L'onorevole relatore ha altresì ventilato il pericolo di anticostituzionalità del provvedimento. Lo stesso onorevole relatore, per altro, non ha precisato un elemento che ritengo importante, e cioè che il Genio civile di Pesaro, nel 1940, valutò l'impianto 79.152 lire; valutazione che, tenuto conto del clima politico di allora, espresse un valore molto più basso di quello reale. Ciò nonostante, la vendita fu fatta addirittura per sole 30.000 lire. Ora io lascio valutare alla Commissione se tale vendita — che presenta gli aspetti di un vero e proprio esproprio, come se ne sono avuti tanti, sulla falsariga della rapina — possa essere ritenuta regolare e dal punto di vista morale e da quello giuridico-politico, e se non sia invece il caso che il Parlamento, una volta tanto, ritenga di avallare una giusta restituzione, se non altro per non convalidare degli atti di esproprio, anzi di rapina.

Se proprio non vogliamo disporre la restituzione così, *gratis et amore dei*, vediamo almeno di intervenire in questa trattativa che si prolunga oramai da dieci anni e che non accenna a concludersi, magari stabilendo una cifra e inserendo la norma nel disegno di legge in esame. Io sono disposto a considerare anche questo aspetto del problema per tentare di giungere a un compromesso, ad una transazione, perchè respingere un provvedimento come questo in esame, asserendo che la vendita di cui si tratta è stata regolare, mi sembra un provvedimento ingiusto e inopportuno.

O L I V A . Riconosco che il senatore Ruggeri ha svolto con abilità la sua parte di patrocinatore della causa per la restituzione al Comune di Fano della Villa San Martino, ma devo altresì far notare che sarebbe questa la prima volta che per legge viene risolta una questione che investe il complesso problema dei « casi » determinati dai passaggi di mobili e immobili verificatisi tra enti locali, ex G.I.L., altre Amministrazioni, e che in genere, per quel che riguarda i riflessi diretti o indiretti, si sono sempre risolti sfavorevolmente per lo Stato. Io non nego che si siano verificate manifestazioni di violenza fisica (per esempio il caso di un podestà che imponeva una determinata donazione), però mi preoccupo del fatto che possa essere stabilito un precedente, che diventi invocabile da tutti, non solo quindi da coloro che hanno ragione, ma anche da quelli che hanno torto. Indubbiamente esistono situazioni che risentono del particolare clima nel quale si sono determinate: ad esempio quelle di scuole che furono trasformate in case del fascio, ma vi sono altresì delle realizzazioni che pur essendo state effettuate durante quel particolare periodo non per questo sono da considerarsi inutili o addirittura dannose; per esempio le strade, che seppur costruite dal fascismo, non per questo devono essere ritenute inutili o dannose. Molte volte poi si è trattato di realizzazioni addirittura *ex novo*, destinate a opere sociali e che sono rimaste formalmente intestate a tali opere, le quali

evidentemente funzionavano a beneficio del pubblico, anche se l'amministratore era un fascista. Ora il Comune di Fano, che probabilmente intende avvalersi della Villa San Martino e terreni annessi per gestire il solario, si vide nel 1942 organizzato tale solario con fondi non suoi, e pertanto tale Comune si vide sollevato da un onere. Molte volte si arrivò a un tale incontro di interessi, poichè la G.I.L. rappresentava non tanto il regime fascista quanto lo Stato in quella particolare attività di assistenza alla gioventù.

Per tutte queste ragioni, per la convinzione che affrontando un caso particolare — e non è detto che sostituendo il legislatore alla normale via indicata dalla prassi civile si ottenga un risultato migliore — e risolvendolo così con un colpo di spada, noi finiremmo per creare un grosso e pericoloso precedente nell'insieme di una situazione che non sempre investe realizzazioni dannose, io ritengo che non sia opportuno accogliere il disegno di legge in esame.

J A N N A C C O N E . Concordo con quanto ha detto il senatore Oliva, che cioè non è conveniente fare una legge per trasmettere una proprietà da una persona a un'altra, se vi sono delle ragioni per le quali i diritti dell'una o dell'altra potrebbero essere decisi in sede giudiziaria. Non dico che il Comune non abbia ragione e che, essendo stato leso, non possa vantare dei diritti: ma perchè non li fa valere in sede giudiziaria?

R U G G E R I . I termini sono scaduti nel 1946.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I termini sono scaduti per tutti i cittadini italiani.

T R A B U C C H I , Io sono in parte di accordo con il senatore Oliva nel senso di dire che non mi pare si possa fare un provvedimento *ad hoc* per questi beni di Fano. È però vero che di tali situazioni è piena l'Italia. In questo modo si finisce per annullare quasi tutte le donazioni perchè queste sono state stipulate in gran parte dai Segretari comunali e la giurisprudenza ritiene che il Segretario comunale non possa stipulare. Si annullano buona parte delle vendite, e probabilmente anche questa perchè mancava la autorizzazione governativa all'acquisto per i corpi morali ai sensi dell'articolo 17 del Codice civile. In altri casi si arriva a fare delle transazioni in vista di queste situazioni così incerte.

Ora io direi che noi non possiamo prendere in considerazione in modo particolare una legge per fare una retrocessione al Comune di Fano di quell'immobile, perchè per lo stesso motivo dovremmo retrocedere una serie di altri immobili indiscriminatamente, perchè non si può vedere se c'era stata o no la libertà, se il prezzo era equo o non lo era e, specialmente trattandosi di beni non facilmente commerciabili, la situazione è difficile.

Dato tutto questo, direi che la proposta del senatore Ruggeri — di chiarire le cose in modo di dare un compenso che possa essere, diciamo, non del tutto corrispondente al valore che l'immobile potrebbe oggi avere — mi pare che possa essere veramente la strada per uscirne fuori; altrimenti io credo che sia necessario che il Ministero stesso prenda in considerazione la situazione che si viene creando e che non lasci che si attuino le retrocessioni. È una pessima abitudine di noi italiani, quella di farci schiavi di queste questioni di forma; credo sia bene, invece, che noi guardiamo alla sostanza delle cose e che sostanzialmente cerchiamo, non per Fano soltanto, ma per tutte le situazioni analoghe, di vedere di creare una situazione che tenga conto da un canto degli interessi dello Stato, del lavoro che la G.I.L. ha svolto e degli scopi di carattere sociale che la G.I.L. ha perseguito e contemporaneamente, però, anche nell'interesse dei Comuni che in quel momento hanno ceduto i beni alla G.I.L., la quale rappresentava l'organizzazione che curava i loro ragazzi. Putroppo la G.I.L. adesso si preoccupa soltanto di mantenere i suoi dipedenti. vendendo il patrimonio a poco a poco.

Vorrei anche, se possibile, fare un voto: dire al Governo che noi non prendiamo in considerazione questo disegno di legge, ma che dobbiamo guardare non a Fano soltanto, ma a tutta Italia, con la emanazione di una unica norma che pensiamo possa consistere,

ad esempio, in caso di vendita, in una specie di decreto di prelazione a prezzi ridotti in favore del Comune, o in un altro sistema che possa risolvere ugualmente la questione.

Naturalmente, se questo non si potrà ottenere, occorre dire almeno al Governo di sollecitare le trattative e tener conto che questi beni devono sostanzialmente ritornare a Fa no, perchè Fano, in fondo, continuerà ad operare in favore della gioventù di quel Comune.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Trabucchi: sollecitare le trattative eventuali perchè ritorni al Comune di Fano la Villa San Martino. Ho ascoltato degli interventi piuttosto duri, che hanno politicizzato la posizione del Comune. Se ho ben capito il Comune di Fano o altri Comuni che si fossero trovati nelle medesime condizioni di quello di Fano, avrebbero dovuto nel 1946 fare ricorso e dimostrare che il podestà del tempo aveva ricevuto violenza al fine di far cedere fabbricati o terreni ai dirigenti del partito fascista; soltanto così i Comuni avrebbero potuto avere partita vinta. Ora mi sembra ridicolo che si possa pensare che in quei tempi tra podestà e dirigenti fascisti vi potessero essere dissensi.

Mi rimetto tuttavia a quello che ha detto il senatore Trabucchi: se la G.I.L. svolgeva un'attività in favore dei ragazzi, il podestà non aveva ragione alcuna di contrastare quella attività, e poteva benissimo regalare la villa o la casa per farvi un *solarium* o una colonia. Si trattava, in sostanza, di opere del regime.

Vi porto ora un esempio, che mi sembra anche un caso limite: nel 1946 il Comune di Ferrara era entrato in possesso di tutti i beni della ex G.I.L. e ha speso — somma ingente per quell'epoca — ben sette milioni per rimettere a posto un paio di colonie e mandarvi i bambini bisognosi di cure. Nel 1947 con provvedimento legislativo tutti quei beni furono portati via al Comune al quale non vennero rimborsati o restituiti nemmeno sette milioni! Altro esempio: la casa della G.I.L. era semidistrutta da bombardamenti e venne occupata da famiglie senza tetto. Il fabbricato era ubicato in un punto nel quale il piano regolatore prevede di fare passare la strada di circonvallazione. Sono stati pagati 50 milioni per aver quel pezzo di terreno, che era di proprietà della ex G.I.L. È vero che di fronte alla legge bisogna inchinarsi, ma bisogna anche ricordare che quella casa era stata regalata dal Comune ed ora perchè nel Comune non si è trovato più alcun atto che si riferisse a quella donazione, si è dovuto pagare! Sono d'accordo che se una villa, una colonia, un *solarium* sono in funzione di assistenza fisica, morale, sanitaria dei bambini, essi debbano restare; quindi se l'ente pubblico ora svolge la medesima attività e a suo tempo aveva regalato il fabbricato o il terreno, dovremo cercare di farlo rientrare in possesso di quanto prima era di sua proprietà. Perchè, ad esempio, il patronato scolastico, non dovrebbe essere l'erede di questa attività? Ed ora siccome si vede in questa legge una « breccia » attraverso la quale tutti cercherebbero di passare nel futuro, noi continueremo a mantenere in funzione l'ex G.I.L. per pagare gli stipendi ai funzionari!

VARALDO. Ritengo che al disegno di legge in esame si dovrebbe dire di no. Il principio non è accettabile: se ci fosse stata una donazione obbligata, ancora lo capirei, ma qui c'è stato il pagamento di una somma relativamente non congrua. Il Genio civile aveva valutato il fabbricato e terreno circa 80 mila lire, che sarebbero 3 milioni e 900 mila lire di oggi, ma il fabbricato venne ceduto per la somma di 30.000 lire, somma indubbiamente modesta, che fa assumere alla operazione quasi il carattere di esproprio.

CONTI, *relatore*. Indipendentemente da quelle che sono state le osservazioni di ordine generale giustamente sollevate dai colleghi, devo aggiungere che io conosco profondamente la questione, perchè sono andato a vedere tutti i verbali della discussione in sede di Camera dei deputati ed in sede di Senato, della prima e della seconda legislatura: c'è di mezzo una questione di diritto privato e faccio osservare altresì che se i termini erano tutti scaduti, il Comune avrebbe avuto la possibilità di iniziare l'azione per lesione

ultra dimidium, se avesse potuto presentare fondati motivi sia per la lesione stessa, sia per il vizio di consenso o per la violenza subìta.

Se, come nel caso specifico, il Comune di Fano avesse potuto avanzare argomentazioni di cui sopra, avrebbe dovuto — come bene ha detto il senatore Jannaccone — fare una regolare esposizione davanti all'Autorità giudiziaria. Non lo ha fatto.

Insisto pertanto nel chiedere alla Commissione di respingere il disegno di legge in esame.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato alle finanze*. La discussione di questo disegno di legge — al quale, lo dico subito, il Governo è contrario — è uscita dai binari tecnici per entrare in considerazioni di carattere politico, che, francamente, il Governo non può tener presenti. Formulo parere negativo per due ordini di ragioni: una di carattere strettamente giuridico e l'altra di carattere patrimoniale. Quella giuridica è stata ampiamente ed egregiamente illustrata dal relatore senatore Conti e anche dal senatore Jannaccone; e quindi penso che non sia il caso di ritornare sull'argomento. Non ci troviamo di fronte ad una donazione, ma ad una vendita. Sono quindi pertinenti le osservazioni esposte dal relatore. Circa le ragioni di carattere patrimoniale — siccome questo disegno di legge è di specifica competenza del Tesoro — in assenza del Sottosegretario di Stato De Giovine, mi permetto di leggere quello che egli stesso avrebbe dichiarato se fosse stato presente.

« Il compendio di cui il Comune di Fano dovrebbe acquisire la proprietà è stato a suo tempo regolarmente venduto alla ex G.I.L. proprio dallo stesso Comune per il prezzo di lire 30.000 e, pertanto, non si vede perchè, a parte le considerazioni politiche espresse dall'onorevole proponente, il Commissariato per la G.I.L. dovrebbe ora retrocedere gratuitamente tale complesso immobiliare;

l'accoglimento della proposta in esame darebbe luogo all'affermazione di un principio sommamente pregiudizievole per la sorte di gran parte dei beni della G.I.L. e costituirebbe certamente un incentivo ad altre richieste del genere;

si perverrebbe così ad un progressivo depauperamento del patrimonio della G.I.L. che sarebbe posta in condizioni di non poter più assolvere i propri compiti istituzionali, compiti che, indipendentemente dalle origini dell'ente, rispondono effettivamente ad una esigenza di carattere nazionale e si dimostrano perciò utili alla collettività;

attualmente il Commissariato per la Gioventù italiana sta dando attuazione ad un vasto programma di risanamento finanziario del proprio bilancio che, presentandosi annualmente in passivo, aveva determinato una situazione di grave disagio per l'ente. Poichè tale programma è basato sul reperimento di fondi attraverso l'alienazione di un certo numero di beni patrimoniali, iniziative del genere di quella in esame potrebbero ostacolarne se non addirittura pregiudicarne la realizzazione.

A parere del Rappresentante del Governo ciò deve essere nel modo più assoluto evitato perchè soluzioni parziali che tengano in sostanza conto dei desiderata e delle istanze dei soli comuni non possono che ostacolare la risoluzione del problema di carattere generale connesso alla definitiva destinazione che la legge vorrà dare ai beni della Gioventù italiana ».

Chiedo pertanto che l'onorevole Commissione voglia accettare il voto formulato dal Governo, respingendo il disegno di legge.

R U G G E R I . Presento un ordine del giorno prima della votazione; e contemporaneamente faccio una dichiarazione di voto. L'ordine del giorno è il seguente: « La 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 80 riguardante la retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti alla ex G.I.L., ritiene che debba essere data equa soluzione alla richiesta di enti od associazioni che chiedono di rientrare in possesso di beni acquisiti dalle organizzazioni fasciste, sollecitando eventuali trattative in corso, che tengano conto delle condizioni alle quali detti beni sono stati acquisiti dalle organizzazioni del ventennio fascista ».

Mi sembra che questo ordine del giorno sia nel quadro delle dichiarazioni fatte dal Governo, il quale afferma che l'ente ex G.I.L. ha bisogno di risanare i propri bilanci in continuo progressivo grave disavanzo e che per le gravi perdite dovrà ricorrere a vendite di una parte di immobili. Sta di fatto che in alcune zone questi beni vengono corrosi e perdono di valore perchè appunto l'ente che li ha in esercizio non ha la possibilità di mantenerli. Se questi beni passassero invece ai Comuni non solo avrebbero una adeguata manutenzione ma riceverebbero uno sviluppo che ne aumenterebbe il valore.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno del senatore Ruggeri non rientra nella competenza della Commissione finanza e tesoro. Pertanto, risultando il testo nel verbale e non potendo il Presidente metterlo in votazione, pregherei il senatore Ruggeri di non insistere. Credo, d'altra parte, che non vi sia alcuna convenienza di ottenere un voto contrario all'ordine del giorno.

P A R R I . Il senatore Trabucchi ha espresso delle idee che avevano anche il nostro consenso. Poi la discussione è uscita dal suo ambito ed ha investito la politica, che è la politica del Governo.

T R A B U C C H I . Che possiamo essere d'accordo su certi punti è un conto, ma che possiamo mettere ai voti l'ordine del giorno è un altro.

P A R R I . La discussione si è ampliata ed ha investito tutta la questione della G.I.L., sia come amministrazione tecnica, sia come amministrazione generale. Certamente questo è stato un errore ma di questa questione se ne è discusso dalle origini. Si può votare contro questo disegno di legge e ci si può astenere, come farò io; ma ritengo che si possa invitare il Governo a risolvere in via bonaria i vari problemi particolari che via via gli verranno sottoposti.

T R A B U C C H I . Non possiamo mettere ai voti un ordine del giorno che esce dai limiti della nostra competenza. Possiamo pregare il Governo che situazioni del genere di quelle del comune di Fano vengano prese in considerazione nello studio e nella risoluzione del problema generale.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ne ho preso nota.

P R E S I D E N T E . Tenuto conto che il senatore Ruggeri non insiste, che tutte le considerazioni e le osservazioni fatte risultano a verbale e che il Governo non può non tenerle presenti, poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora in votazione il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (231)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L M A R A N A , *relatore.* Il disegno di legge in esame ha la sua ragion d'essere nella necessità di adeguare all'attualità, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati, la rendita catastale determinata per ciascuna unità immobiliare urbana, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, istitutiva del nuovo catasto edilizio urbano, con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39: elementi che hanno subìto, notoriamente, modificazioni profonde durante la guerra e nel dopoguerra a causa della dinamica sostanzialmente diversa del reddito lordo, legato alle disposizioni vincolistiche, e delle spese di gestione, aumentate invece in funzione della svalutazione monetaria.

Nella impossibilità di procedere ad una revisione delle rendite a causa del perdurare

della disciplina vincolistica, il disegno di legge di cui trattasi — con riserva di far luogo a tale revisione non appena si sarà realizzato il presupposto di un libero mercato dei fitti — si ispira al criterio di aggiornare le rendite catastali, con riferimento al livello dei fitti bloccati, mediante coefficiente di moltiplicazione da stabilirsi ogni anno dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione censuaria centrale (articolo 1) lasciando aperta la possibilità (articolo 2) per la finanza di perseguire i maggiori redditi nel caso di unità immobiliari non soggette alla disciplina vincolistica, e per il contribuente di adeguare l'imponibile al reddito effettivo nel caso di unità immobiliari che per ragioni speciali non abbiano potuto fruire integralmente degli aumenti consentiti dalla medesima disciplina vincolistica e quindi fra le altre quelle appartenenti a determinati enti (I.N.C.I.S., Istituto Case Popolari).

Il meccanismo di tali correzioni è legato alle disposizioni vigenti, al momento della formulazione del disegno di legge, in materia di determinazione del reddito imponibile dei fabbricati e cioè alle norme della legge 4 novembre 1951, n. 1219, disposizioni che in sostanza non muteranno anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1960) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1956, n. 645).

Tale meccanismo, ovviamente, verrà a cadere quando, cessato il regime di blocco, potrà essere effettuata la revisione generale delle rendite catastali di cui è parola nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Per tali motivi il relatore è favorevole alla approvazione del provvedimento e in tal senso rivolge invito alla onorevole Commissione.

TRABUCCHI. Stando alle linee generali del provvedimento, sembrerebbe che per tutta Italia si avranno, ogni anno, identici coefficienti. Ciò mi lascia perplesso, perchè tutti sappiamo benissimo che vi sono città e paesi nei quali il blocco dei fitti continua a funzionare, e altri nei quali, per vari motivi, tale blocco praticamente non è più in vigore. Tanto per dare un esempio, si può fare il caso delle località di cura, soggiorno e turismo, nelle quali, la cessione in fitto verificandosi solo nei mesi estivi, il blocco non è ovviamente in vigore.

VALMARANA, *relatore*. Il coefficiente non è una misura rigida, in quanto è lasciata libertà per la finanza di perseguire i maggiori redditi.

TRABUCCHI. Esatto, non avevo ponderato la disposizione dell'articolo 2. Così formulato, ritengo che il provvedimento sia giusto perchè tutela sia il contribuente sia il fisco.

PRESIDENTE. La stessa relazione che precede il disegno di legge è esplicita in proposito, in quanto premette che, mentre si fa riserva di procedere, appena si sia realizzato il necessario presupposto di un libero mercato degli affitti, ad una revisione generale degli estimi dei fabbricati che consenta di riferire le tariffe e quindi le rendite catastali agli elementi economici ordinari di una epoca censuaria più recente di quella del 1937-39, si dispone che nel frattempo gli imponibili si stabiliscano rivalutando le rendite catastali per mezzo di coefficienti di aggiornamento. Poichè le leggi emanate dal 1945 in poi in materia di disciplina delle locazioni urbane hanno fissato agli aumenti delle pigioni limiti diversi secondo la destinazione e l'uso degli immobili, i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali saranno determinati distintamente per ciascuna delle categorie nelle quali le unità immobiliari urbane risultano classificate dal nuovo catasto edilizio, in relazione appunto alle caratteristiche che ne determinano la destinazione ordinaria.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo la relazione del senatore Valmarana e le spiegazioni che l'hanno seguita, penso che non sia il caso di ulteriormente soffermarci sulla portata del provvedimento in esame. Sappiamo tutti che è imminente la entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano ed era quindi necessario stabilire le modalità con le quali determinare, sulla base

dei redditi catastali, i corrispondenti redditi imponibili da assoggettare all'imposta e alla sovrimposta. E appunto a ciò provvede il disegno di legge in discussione, previa riserva di procedere a una revisione generale degli estimi dei fabbricati, per adeguarli agli elementi economici di una epoca più recente. Pertanto con l'articolo 1 del provvedimento si dispone che nel frattempo si rivalutino le rendite catastali per mezzo di coefficienti di aggiornamento, stabiliti per le singole categorie annualmente dal Ministero delle finanze, ovviamente sentito l'organo tecnico, ossia la Commissione censuaria centrale. La disposizione dell'articolo 2, poi, esamina le varie ipotesi, e — come ha posto in luce il senatore Trabucchi — per quanto l'aggiornamento sia fatto sul piano nazionale, dà però modo di correggere il coefficiente, in rapporto ai singoli casi, e ciò nell'interesse sia del fisco sia del proprietario.

RUGGERI. Ovviamente si avranno delle conseguenze per gli enti locali agli effetti della sovrimposta.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente, e si tratterà di conseguenze favorevoli se i coefficienti saranno in crescere, di conseguenza sfavorevoli se i coefficienti saranno in diminuire.

RUGGERI. Allora c'è anche il rischio che vi sia un regresso per gli enti locali.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che ciò sia impossibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo Catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, numero 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarà provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro delle finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Qualora il reddito lordo effettivo della unità immobiliare ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.

Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette lo Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonchè gli altri Enti indicati nell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili

determinati a norma dei precedenti articoli.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nel primo anno dell'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo Catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'Intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilità dei redditi iscritti a ruolo.

L'Intendente di finanza ha la facoltà di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari